

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità (testo A).

(pubblicato nella G.U. n° 189 del 16/08/2001 - suppl. ord. n° 311,
e ripubblicato nella G.U. n° 214 del 14/09/2001 - suppl. ord. n° 231)

I citati richiami (L) e (R) distinguono le parti relative a disposizioni legislative da quelle relative a disposizioni regolamentari. Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001, dalla Legge 01/08/2002, n° 166 (G.U. n° 181 del 03/08/2002 - suppl. ord. n° 158), dal D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003), dall'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003, dal D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005), dalla Legge 23/12/2005, n° 266 (G.U. n° 302 del 29/12/2005), dalla sentenza della Corte Costituzionale 24/10/2007, n° 348, e dalla Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007).

I testi evidenziati in rosso non trovano più applicazione, a partire dal 31/03/2005, nella regione Lombardia, come da L.R. 11/03/2005, n° 12 (pubblicata sul B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n° 11 del 16/03/2005).

Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L)

Oggetto

[1] (L) Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

[2] (L) Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

[3] *Si omette il comma 3 in quanto abrogato, con effetto dal 06/02/2003, dall'art. 1, lettera a), del D.Lgs. 27/12/2002, n. 302.*

[4] (L) Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2 (L)

Principio di legalità dell'azione amministrativa

[1] (L) L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'art. 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

[2] (L) I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 3 (L)

Definizioni

[1] (L) Ai fini del presente testo unico:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

[2] (L) Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'art. 45, comma 2.

[3] (L) Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Art. 4 (L)

Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

- [1] (L) I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
- [2] (L) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
- [3] (L) I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 (1) della Legge 27/05/1929, n. 810 (2), non (3) possono essere espropriati se non (3) vi è il previo accordo con la Santa Sede.
- [4] (L) Gli edifici aperti al culto non (3) possono essere espropriati se non (4) per gravi ragioni previo accordo:
- a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
 - b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
 - c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
 - d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
 - e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
 - f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo (5) responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
 - g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
- [5] (L) Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

Art. 5 (L) (6)

Ambito di applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

- [1] (L) Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
- [2] (L) Le regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
- [3] (L) Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (7) La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al D.P.R. 31/08/1972, n. 670, e dell'art. 2 del D.Lgs. 16/03/1992, n. 266.
- [4] (L) Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

Art. 6 (L) (8)

Regole generali sulla competenza

- [1] (L) L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
- [2] (L) Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
- [3] (L) Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
- [4] (L) Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge.
- [5] (L) All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.
- [6] (L) Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.
- [7] (L) Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
- [8] (L) Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

[9] (L) Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 7 (L)

Competenze particolari dei comuni

[1] (L) Il Comune può espropriare:

- a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
- b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
- c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
- d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO

Art. 8 (L)

Le fasi del procedimento espropriativo

[1] (L) Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

- a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
- c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.

Capo II

LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Art. 9 (L)

Vincoli derivanti da piani urbanistici

[1] (L) Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

[2] (L) Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

[3] (L) Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia (9) con D.P.R. 06/06/2001, n. 380. (10)

[4] (L) Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 (11), e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

[5] (L) Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare (12) che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale (13) non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta dispone l'efficacia. (76)

[6] (L) Salvo quanto previsto dal comma 5 (14), nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

Art. 10 (L) (15)

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

[1] (L) Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

[2] (L) Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e seguenti.

[3] (L) Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

Art. 11 (L) (16)

La partecipazione degli interessati

[1] (L) Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

[2] (L) L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

[3] (L) La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della Legge 21/12/2001, n. 443.

[4] (L) Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

[5] (L) Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Capo III

LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sezione I

Disposizioni sul procedimento

Art. 12 (L) (17)

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

[1] (L) La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

[2] (L) Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'art. 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, nonché ai sensi del D.M. 01/04/1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

[3] (L) Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa

efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

Art. 13 (L)

Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

- [1] (L) Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
- [2] (L) Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
- [3] (L) Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (18).
- [4] (L) Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato (18) entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera.
- [5] (L) L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.
- [6] (L) La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
- [7] (L) Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.
- [8] (L) Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.

Art. 14 (L) (19)

Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

- [1] (L) L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'art. 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
- [2] (L) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico.
- [3] (L) L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
- a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
 - b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
 - c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio.

Sezione II

Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15 (L) (20)

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

- [1] (L) Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.
- [2] (L) Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
- [3] (L) L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

- [4] (L) Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
- [5] (L) L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

Art. 16 (L) (20)

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

- [1] (L) Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
- [2] (L) In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
- [3] (L) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
- [4] (L) Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
- [5] (L) Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'art. 11, comma 2.
- [6] (L) Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla Legge 21/12/2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 20/08/2002, n. 190.
- [7] (L) Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.
- [8] (L) Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.
- [9] (L) L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
- [10] (L) Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso.
- [11] (L) Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.
- [12] (L) L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.
- [13] (L) Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
- [14] (L) Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attingi a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 17 (L) (21)

L'approvazione del progetto definitivo

- [1] (L) Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.
- [2] (L) Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

Sezione III

Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

Art. 18 (L)

Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

[1] (L) Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 19 (L) (22)

L'approvazione del progetto

[1] (L) Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'art. 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

[2] *L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (76)*

[3] *Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (76)*

[4] *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (76)*

Capo IV

LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Sezione I

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

Art. 20 (L) (22)

La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

[1] (L) Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

[2] (L) Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

[3] (L) Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'art. 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

[4] (L) L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.

[5] (L) Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

[6] (L) Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

[7] (L) Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'art. 21, comma 2.

[8] (L) Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del

tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.

[9] (L) Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

[10] (L) L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.

[11] (L) Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio.

[12] (L) L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.

[13] (L) Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (23)

[14] (L) Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro 30 giorni, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., della somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45. (81) Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.

[15] (L) Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.

Art. 21 (L) (24)

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

[1] (L) L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

[2] (L) Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

[3] (L) Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.

[4] (L) Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

[5] (L) Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

[6] (L) Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

[7] (L) I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno 7 giorni prima della data stabilita.

[8] (L) Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.

[9] (L) L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

[10] (L) La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

[11] (L) In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

[12] (L) Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità

depositata a norma dell'art. 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

[13] (L) Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

[14] (L) Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

[15] (L) Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'art. 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

[16] (L) La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

Art. 22 (L) (25)

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

[1] (L) Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

[2] (L) Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla Legge 21/12/2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

[3] (L) Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 giorni. (82) Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

[4] (L) Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

[5] (L) In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'art. 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 22-bis (L) (26)

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (27)

[1] (L) Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'art. 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

[2] (L) Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla Legge 21/12/2001, n. 443;

b) ancorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

[3] (L) Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'art. 20.

[4] (L) L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

[5] (L) Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50, comma 1.

[6] (L) Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13.

Sezione II
Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R)

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

[1] (L) Il decreto di esproprio:

- a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
- c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
- e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'art. 22-bis e del relativo stato di esecuzione; (28)
- f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
- g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
- h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24.

[2] (L) Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

[3] (L) La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

[4] (R) Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

[5] (L) Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 24 (L-R)

Esecuzione del decreto di esproprio

[1] (L) L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.

[2] (L) Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

[3] (L) Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

[4] (L) Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

[5] (R) L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

[6] (R) L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1.

[7] (L) Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25 (L)

Effetti dell'espropriazione per i terzi

[1] (L) L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

[2] (L) Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

[3] (L) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

[4] (L) A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.

Capo V

IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 26 (R)

Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria

[1] (R) Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

[1-bis] (R) L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'art. 20, comma 8. (29)

[2] (R) L'autorità espropriante può ordinare altresì (30) il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito.

[3] (R) Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

[4] (R) Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

[5] (R) Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.

[6] (R) La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.

[7] (R) Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

[8] (R) Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia.

[9] (R) Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.

[10] (R) Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità.

[11] (R) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

Art. 27 (R)

Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della commissione provinciale (31)

[1] (R) Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

[2] (R) La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale (32) presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

[3] (R) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

Art. 28 (R)

Pagamento definitivo della indennità

[1] (R) L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

[2] (R) L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

[3] (R) Unitamente all'istanza, vanno depositati:

- a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
- b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

Art. 29 (L)

Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

[1] (L) Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto e' disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

Sezione II

Pagamento dell'indennità a incapaci, a enti e associazioni

Art. 30 (R)

Regola generale

[1] (R) Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.

Art. 31 (R)

Disposizioni sulla indennità

[1] (R) I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione.

[2] (R) Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione.

[3] (R) Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere rimosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili.

[4] (R) Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'art. 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.

Capo VI

DELL'ENTITA' DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 32 (L)

Determinazione del valore del bene

[1] (L) Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

[2] (L) Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.

[3] (L) Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare.

Art. 33 (L)

Espropriazione parziale di un bene unitario

- [1] (L) Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
- [2] (L) Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.
- [3] (L) Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.

Art. 34 (L)

Soggetti aventi titolo all'indennità

- [1] (L) L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.
- [2] (L) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto (33) di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
- [3] (L) L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità.
- [4] (L) Salvo quanto previsto dall'art. 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.

Art. 35 (L)

Regime fiscale

- [1] (L) Si applica l'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col D.P.R. 22/12/1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
- [2] (L) Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
- [3] (L) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
- [4] (L) Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e (34) delle finanze.
- [5] (L) Si applica l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.
- [6] (L) Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (77)

Sezione II

Opere private di pubblica utilità

Art. 36 (L)

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

- [1] (L) Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, (35) l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
- [1-bis] (L) È fatto salvo il disposto dell'art. 27, comma 5, della Legge 01/08/2002, n. 166. (36)

Sezione III

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata

Art. 37 (L)

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

- [1] (L) L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%. (78)
- [2] (L) Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10%. (79)
- [3] (L) Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.
- [4] (L) Salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
- [5] (L) I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (37)
- [6] (L) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.
- [7] (L) L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis (38) qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.
- [8] (L) Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.
- [9] (L) Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche (39) una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.

Art. 38 (L)

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata

- [1] (L) Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.
- [2] (L) Qualora la costruzione ovvero parte di essa (40) sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'art. 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (41)
- [2-bis] (L) Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (42)

Art. 39 (L-R)

Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili

- [1] (L) In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
- [2] (R) Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.
- [3] (L) Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
- [4] (L) Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di

determinare l'indennità.

[5] (L) Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata.

Sezione IV

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile

Art. 40 (L)

Disposizioni generali

[1] (L) Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva (43) è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

[2] (L) Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

[3] (L) Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (44)

[4] (L) Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

[5] (L) Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'esproprio per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Art. 41 (L-R)

Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva (45)

[1] (L) In ogni provincia, la regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[2] (L) La regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

[3] (R) La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale (46) necessario.

[4] (R) Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario (47), secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Art. 42 (L)

Indennità aggiuntive

[1] (L) Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

[2] (L) L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, (48) ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Capo VII
CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO,
IN ASSENZA DEL VALIDO PROVVEDIMENTO ABLATORIO

Art. 43 (L)

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

[1] (L) Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

[2] (L) L'atto di acquisizione:

- a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
- b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
- c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
- d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
- e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
- f) trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
- g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2. (49)

[3] (L) Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

[4] (L) Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.

[5] (L) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

[6] (L) Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

- a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
- b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.

[6-bis] (L) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 01/08/2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (50)

Capo VIII

INDENNITA' DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO

Art. 44 (L)

Indennità per l'imposizione di servitù

[1] (L) E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

[2] (L) L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

[3] (L) L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'art. 43.

[4] (L) Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

[5] (L) Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

[6] (L) L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

Capo IX
LA CESSIONE VOLONTARIA

Art. 45 (L)

Disposizioni generali

[1] (L) Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare (51) col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto (52) di cessione del bene o della sua quota di proprietà.

[2] (L) Il corrispettivo dell'atto (53) di cessione:

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'art. 37, con l'aumento del 10% di cui al comma 2 dell'art. 37 (80);

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'art. 38; (54)

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del 50% l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3; (55)

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. (56) In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4. (57)

[3] (L) L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

[4] (L) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo X.

Capo X

LA RETROCESSIONE

Art. 46 (L) (58)

La retrocessione totale

[1] (L) Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità.

[2] (L) Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'art. 16 del Regio Decreto 03/06/1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi.

Art. 47 (L-R)

La retrocessione parziale

[1] (L) Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.

[2] (R) Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni.

[3] (L) Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Art. 48 (L)

Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

[1] (L) Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'art. 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

[2] (L) Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

[3] (L) Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.

Capo XI
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 49 (L-R)

L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

- [1] (L) L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'art. 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
- [2] (L) Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
- [3] (L) Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
- [4] (R) Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.
- [5] (L) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

Art. 50 (L-R)

Indennità per l'occupazione

- [1] (L) Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
- [2] (R) Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'art. 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili
- [3] (L) Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'art. 54 in quanto compatibili.

Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I

L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI (59)

Art. 51 (L-R)

L'espropriazione per opere militari

- [1] (L) Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
- [2] (R) L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
- [3] (L) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo II.
- [4] (L) Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.

Art. 52 (L)

L'espropriazione di beni culturali

- [1] (L) Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 (*il D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, è stato abrogato dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2004 - n.d.r.*), si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE (60)

Art. 52-bis (61)

L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

- [1] Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
- [2] I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
- [3] Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 19 del R.D.L. 02/11/1933, n. 1741, convertito dalla Legge 08/02/1934, n. 367, dell'art. 31, comma 4, della Legge 21/07/1967, n. 613, dell'art. 31 del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164, dell'art. 1, commi 77 e 82, della Legge 23/08/2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della Legge 21/12/2001, n. 443, e del D.Lgs. 20/08/2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
- [4] Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al Decreto-Legge 07/02/2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2002, n. 55.
- [5] Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.
- [6] Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.
- [7] Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.
- [8] Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

Art. 52-ter (61)

Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento

- [1] Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

[2] Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Art. 52-quater (61)

Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità

[1] Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai Capi II e III del Titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni.

[2] Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

[3] Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'art. 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del Titolo II.

[4] Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

[5] Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

[6] Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

[7] Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2.

Art. 52-quinquies (61)

Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

[1] Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 16/03/1999, n. 79, ed all'art. 1-ter, comma 2, del D.L. 29/08/2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/10/2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-sexies del citato D.L. 29/08/2003, n. 239, come modificate dall'art. 1, comma 26, della Legge 23/08/2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'art. 52-quater, comma 6.

[2] Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto

ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del Titolo II.

[3] Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli art. 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'art. 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

[4] L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

[5] Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le regioni interessate.

[6] In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[7] Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 52-quater, commi 2, 4 e 6.

Art. 52-sexies (61)

Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

[1] Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, il provvedimento di cui all'art. 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

[2] Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

[3] Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

Art. 52-septies (61)

Disposizioni sulla redazione del progetto

[1] Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110 del Regio Decreto-Legge 11/12/1933, n. 1775, convertito dalla Legge 08/02/1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'art. 15, commi 2 e 3.

Art. 52-octies (61)

Decreto di imposizione di servitù

[1] Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24.

Art. 52-nonies (61)

Determinazione dell'indennità di espropriazione

[1] Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli art. 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE (62)

Art. 53 (L)

Disposizioni processuali

[1] (L) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico.

[2] (L) Si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis della Legge 06/12/1971, n. 1034 (63), come introdotto dall'art. 4 (64) della Legge 21/07/2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

[3] (L) Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Art. 54 (L)

Opposizioni alla stima

[1] (L) Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale (65), la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.

[2] (L) L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.

[3] (L) L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

[4] (L) L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

[5] (L) Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L)

Occupazioni senza titolo, anteriori al 30/09/1996

[1] (L) Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30/09/1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (66)

[2] (L) Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 01/01/1997.

Art. 56 (L)

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione

[1] (L) Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della Legge 08/08/1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del 40%, di cui all'art. 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio.

Art. 57 (L)

Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso (67)

[1] (L) Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (68)

[2] (L) Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

Art. 57-bis (69)

Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

[1] (L) Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte

dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

Art. 58 (L)

Abrogazione di norme

[1] (L) Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1 (70) e dall'art. 57-bis (71):

- 1) la Legge 25/06/1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la Legge 18/12/1879, n. 5188, di modifica alla Legge 25/06/1865, n. 2359;
- 3) la Legge 15/01/1885, n. 2892;
- 4) il R.D. 12/03/1885, n. 3003;
- 5) il R.D. 12/03/1885, n. 3004;
- 6) l'art. 8 della Legge 14/07/1887, n. 4730;
- 7) il R.D. 03/01/1889, n. 5902;
- 8) l'art. 4 della Legge 20/07/1890, n. 6980, relativo alla città di Roma;
- 9) l'art. 37 della Legge 02/08/1897, n. 382;
- 10) la Legge 07/07/1902, n. 290;
- 11) l'art. 4 della Legge 07/07/1902, n. 306;
- 12) l'art. 47 della Legge 31/03/1904, n. 140;
- 13) il R.D. 14/01/1904, n. 27;
- 14) l'art. 2 della Legge 30/06/1904, n. 293, relativa a spese per diverse opere pubbliche;
- 15) gli articoli 4 e 18 della Legge 08/07/1904, n. 351;
- 16) l'art. 31 della Legge 25/06/1906, n. 255;
- 17) l'art. 54 della Legge 19/07/1906, n. 390;
- 18) la Legge 07/07/1907, n. 417;
- 19) gli articoli 76 e 77 della Legge 07/07/1907, n. 429 (Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private), come modificati dalla Legge 07/04/1921, n. 368 (Stipendi del personale e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato), e dall'art. 1 del R.D. 24/09/1923, n. 2119;
- 20) gli articoli 5 e 18 della Legge 11/07/1907, n. 502 (Provvedimenti per la città di Roma);
- 21) l'art. 58 della Legge 10/11/1907, n. 844 (Approvazione del testo unico concernente provvedimenti per la Sardegna);
- 22) l'art. 20 della Legge 27/02/1908, n. 89 (Testo unico sulle case popolari ed economiche);
- 23) gli articoli 2 e 4 della Legge 06/04/1908, n. 116;
- 24) la Legge 05/07/1908, n. 351, modificata dall'art. 8 della Legge 12/03/1911, n. 258;
- 25) la Legge 05/07/1908, n. 378;
- 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della Legge 09/07/1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria);
- 27) gli articoli 3 e 4 della Legge 12/01/1909, n. 12;
- 28) l'art. 3 del D.L. 25/04/1909, n. 217;
- 29) l'art. 3 del D.L. 06/05/1909, n. 264;
- 30) il D.L. 15/07/1909, n. 542;
- 31) gli articoli 4 e 12 della Legge 30/06/1909, n. 407;
- 32) l'art. 2 della Legge 17/07/1910, n. 578;
- 33) l'art. 19 della Legge 13/04/1911, n. 311;
- 34) l'art. 28 della Legge 04/06/1911, n. 487;
- 35) l'art. 8 della Legge 15/07/1911, n. 575;
- 36) l'art. 3 della Legge 30/06/1912, n. 798;
- 37) la Legge 12/07/1912, n. 783;
- 38) la Legge 16/06/1912, n. 619;
- 39) la Legge 23/06/1912, n. 621;
- 40) la Legge 30/06/1912, n. 746;
- 41) la Legge 12/07/1912, n. 866;
- 42) la Legge 21/07/1912, n. 902;
- 43) la Legge 25/05/1913, n. 553;
- 44) la Legge 26/06/1913, n. 776;
- 45) la Legge 26/06/1913, n. 807;
- 46) la Legge 05/06/1913, n. 525;
- 47) il R.D. 25/02/1915, n. 205;
- 48) l'art. 3 del R.D.L. 29/04/1915, n. 582;
- 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col R.D. 19/08/1917, n. 1399 (sul terremoto del 28/12/1908),

- come modificati dall'art. 2 del D.L. 03/11/1918, n. 1857, dall'art. 1 del D.L. 31/12/1923, n. 3146, dall'art. 27 del D.L. 09/03/1924, n. 494, dall'art. 2, lettere a) e c), della Legge 24/12/1928, n. 3193, dall'art. 1 del D.L. 21/12/1933, n. 1919, dalla Legge 11/12/1952, n. 2467;
- 50) il Decreto Luogotenenziale 27/02/1919, n. 219, convertito nella Legge 24/08/1921, n. 1290;
- 51) gli articoli 30, comma 2, 32, 33, 34 e 39 del R.D. 08/02/1923, n. 422;
- 52) il R.D. 11/03/1923, n. 691;
- 53) gli articoli 39 e 48 del R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- 54) la Legge 03/04/1926, n. 686;
- 55) l'art. 109 del R.D. 05/02/1928, n. 577;
- 56) l'art. 4 del R.D.L. 08/07/1931, n. 981;
- 57) l'art. 5 della Legge 23/03/1932, n. 355;
- 58) l'art. 2, comma 2, della Legge 20/12/1932, n. 1849, come sostituito dalla Legge 08/03/1968, n. 180;
- 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col R.D. 11/12/1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
- 60) l'art. 46, comma 4, del testo unico approvato col R.D. 28/04/1938, n. 1165;
- 61) l'art. 1 del R.D.L. 02/02/1939, n. 302, convertito nella Legge 02/06/1939, n. 739, come modificato dalla Legge 02/04/1968, n. 526, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione (72);
- 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della Legge 17/08/1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione (73);
- 63) l'art. 7 del D.Lgs. 01/03/1945, n. 154;
- 64) l'art. 71 del D.Lgs. 10/04/1947, n. 261;
- 65) l'art. 4 del D.Lgs. 14/12/1947, n. 1598;
- 66) gli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 11/03/1948, n. 409;
- 67) l'art. 3 del D.Lgs. 17/04/1948, n. 740;
- 68) gli articoli 1 e 7 della Legge 09/12/1948, n. 1482;
- 69) l'art. 23 della Legge 28/02/1949, n. 43;
- 70) l'art. 21, comma 2, della Legge 02/07/1949, n. 408;
- 71) l'art. 4, comma 1, della Legge 05/04/1950, n. 225;
- 72) la Legge 12/05/1950, n. 230;
- 73) l'art. 4 della Legge 10/08/1950, n. 646;
- 74) la Legge 21/10/1950, n. 841;
- 75) gli articoli 2 e 3 della Legge 13/06/1951, n. 528;
- 76) l'art. 2 della Legge 04/11/1951, n. 1295;
- 77) l'art. 3 della Legge 22/03/1952, n. 166;
- 78) l'art. 23 della Legge 10/02/1953, n. 136;
- 79) l'art. 5, comma 2, della Legge 09/08/1954, n. 640;
- 80) l'art. 10 della Legge 09/08/1954, n. 645;
- 81) l'art. 4 della Legge 10/08/1950, n. 646, come modificato dall'art. 3 della Legge 22/03/1952, n. 166;
- 82) l'art. 8 della Legge 21/05/1955, n. 463;
- 83) la legge 04/02/1958, n. 158, come modificata dalla Legge 10/10/1969, n. 739;
- 84) l'art. 4 della Legge 13/06/1961, n. 528;
- 85) l'art. 11 della Legge 24/07/1961, n. 729;
- 86) la Legge 01/12/1961, n. 1441;
- 87) l'art. 12 della Legge 18/04/1962, n. 167, come sostituito dalla Legge 21/07/1965, n. 904;
- 88) l'art. 2 del D.P.R. 25/02/1965, n. 138;
- 89) l'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965, n. 342;
- 90) l'art. 1, comma 2, del D.L. 29/03/1966, n. 128, come convertito nella Legge 26/05/1966, n. 311;
- 91) gli articoli 2, comma 3, e 3 della Legge 23/02/1967, n. 104;
- 92) l'art. 14, ultimo comma, della Legge 28/07/1967, n. 641;
- 93) gli articoli 29 e 147 del D.P.R. 30/06/1967, n. 1523;
- 94) gli articoli 11 e 13 del D.L. 27/02/1968, n. 79, come convertito nella Legge 18/03/1968, n. 241;
- 95) la Legge 20/03/1968, n. 391;
- 96) l'art. 2 della Legge 19/11/1968, n. 1187;
- 97) l'art. 20 della Legge 05/02/1970, n. 21;
- 98) l'art. 64, comma 1, del D.L. 26/10/1970, n. 745, come convertito nella Legge 18/12/1970, n. 1034;
- 99) il Titolo II della Legge 22/10/1971, n. 865;
- 100) l'art. 15, comma 2, della Legge 01/06/1971, n. 291;
- 101) l'art. 1-ter del D.L. 28/12/1971, n. 1119, come convertito nella Legge 25/02/1972, n. 13;
- 102) il D.P.R. 30/12/1972, n. 1036;
- 103) l'art. 185 del testo unico approvato col D.P.R. 29/03/1973, n. 156;

- 104) l'art. 4 del D.L. 12/02/1973, n. 8, convertito nella Legge 15/04/1973, n. 94;
- 105) l'art. 4, comma 1, del D.L. 02/05/1974, n. 115, come convertito nella Legge 27/06/1974, n. 247;
- 106) l'art. 21 della Legge 29/04/1976, n. 178;
- 107) l'art. 106 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, comma 2, della Legge 03/01/1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
- 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col D.P.R. 06/03/1978, n. 218;
- 110) l'art. 11 del D.P.R. 15/08/1978, n. 988;
- 111) il D.P.R. 11/05/1979, n. 468;
- 112) l'art. 8, comma 8, della Legge 24/04/1980, n. 146;
- 113) la Legge 29/07/1980, n. 385;
- 114) l'art. 3, comma 5, del D.L. 26/11/1980, n. 776, come convertito nella Legge 22/12/1980, n. 874;
- 115) il D.L. 08/01/1981, n. 58, convertito nella Legge 12/03/1981, n. 58;
- 116) l'art. 80 del D.L. 19/03/1981, n. 75, come convertito nella Legge 14/05/1981, n. 219, come recepito nell'art. 37 del testo unico approvato col D.Lgs. 30/03/1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 117) il D.L. 28/07/1981, n. 396, convertito nella Legge 25/09/1981, n. 535;
- 118) il D.L. 29/05/1982, n. 298, convertito nella Legge 29/07/1982, n. 481;
- 119) la Legge 29/07/1982, n. 481;
- 120) la Legge 23/12/1982, n. 943;
- 121) il D.L. 29/12/1983, n. 747, convertito nella Legge 27/02/1984, n. 18;
- 122) l'art. 6, commi 4 e 5, del D.L. 28/02/1984, n. 19, convertito nella Legge 18/04/1984, n. 80;
- 123) l'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 22/12/1984, n. 901, convertito nella Legge 01/03/1985, n. 42;
- 124) l'art. 5, comma 5, della Legge 23/07/1985, n. 372;
- 125) l'art. 1, comma 1, numero 3), del D.L. 28/02/1986, n. 48, convertito nella Legge 18/04/1986, n. 119;
- 126) l'art. 14 del D.L. 29/12/1987, n. 534, convertito nella Legge 29/02/1988, n. 47;
- 127) l'art. 3, comma 1, della Legge 27/10/1988, n. 458;
- 128) l'art. 4 della Legge 06/08/1990, n. 223;
- 129) gli articoli 7 ed 8 della Legge 15/12/1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 130) la Legge 02/05/1991, n. 158;
- 131) l'art. 11, comma 9, della Legge 30/12/1991, n. 413;
- 132) la Legge 20/05/1991, n. 158;
- 133) l'art. 5-bis del D.L. 11/07/1992, n. 333, come convertito nella Legge 08/08/1992, n. 359;
- 134) l'art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- 135) l'art. 1, comma 65, della Legge 28/12/1995, n. 549;
- 136) l'art. 3, comma 65, della Legge 23/12/1996, n. 662;
- 137) l'art. 32 della Legge 03/08/1999, n. 265;
- 138) l'art. 121 del testo unico approvato col D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 139) l'art. 12 della Legge 09/10/2000, n. 285;
- 140) l'art. 4, comma 2, della Legge 09/03/2001, n. 59;
- 140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 31 della Legge 21/07/1967, n. 613, l'art. 8 della Legge 26/04/1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'art. 16 della Legge 09/12/1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'art. 30 e il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164; (74)
- 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

Art. 59 (L)

Entrata in vigore

[1] (L) Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30/06/2003. (75)

NOTE

- (1) Parole “articoli 13, 14, 15 e 16” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (2) La Legge 27/05/1929, n° 810, reca “Esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia l’11/02/1929”.
- (3) Parola “non” così aggiunta, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera c), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (4) Parole “se non” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera c), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003).
- (5) Parole “con l’organo” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (6) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera d), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (7) Periodo così sostituito con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (8) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera e), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003).
- (9) Parole “testo unico in materia edilizia” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (10) Parole “con D.P.R. 06/06/2001, n. 380” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera f), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (11) Parole “procedimenti previsti al comma 1” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera f), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (12) Parole “o autorizzare” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera f), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003).
- (13) Parole “piano urbanistico generale” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (14) Parole “comma 5” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera f), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (15) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera g), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003).
- (16) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera h), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (17) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera i), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (18) Parola “emanato” così sostituita, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera l), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (19) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera m), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (20) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettere n) ed o), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (21) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera p), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (22) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettere q) ed r), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (23) Parole “ai sensi dei commi 11 e 12” così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (24) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera s), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (25) Articolo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera t), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (26) Articolo così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera u), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (27) Rubrica così modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (28) Lettera così aggiunta, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera v), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (29) Comma così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera z), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003), e poi così modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (30) Parole “può ordinare altresì” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera z), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (31) Parole “dei tecnici o della commissione provinciale” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera aa), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (32) Parole “ovvero della Commissione provinciale” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera aa), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).

- (33) Parola “atto” così sostituita, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera bb), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (34) Parole “dell’economia e” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera cc), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (35) Parole “nonché nell’ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera dd), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (36) Comma così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera dd), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (37) Parole “delle infrastrutture e trasporti” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ee), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (38) Parole “e dell’art. 22-bis” così aggiunte con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (39) Parola “anche” così aggiunta, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ee), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (40) Parole “ovvero parte di essa” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ff), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (41) Parole “ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ff), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (42) Comma così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ff), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (43) Parola “definitiva” così aggiunta, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera gg), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (44) Comma così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera gg), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (45) Rubrica così modificata, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera hh), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (46) Parole “della segreteria della commissione e l’assegnazione del personale” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (47) Parole “contratto agrario” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (48) Parole “determinata ai sensi dell’art. 40, comma 4,” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ii), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (49) Parole “ai sensi dell’art. 14, comma 2” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (50) Comma così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera ll), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (51) Parola “stipulare” così sostituita, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (52) Parola “l’atto” così sostituita, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (53) Parola “atto” così sostituita, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (54) Parole “ai sensi dell’art. 38” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003).
- (55) Parole “comma 3” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n. 17 del 22/01/2003). La lettera è stata poi ulteriormente così modificata con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (56) Parole “comma 3” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (57) Ultimo periodo così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003). La lettera è stata poi ulteriormente così modificata con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 173 del 28/07/2003.
- (58) Articolo così aggiunto, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera mm), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (59) Capo così introdotto, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (60) Capo così introdotto, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (61) Articolo così inserito, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (62) Rubrica così modificata con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (63) La Legge 06/12/1971, n° 1034, reca “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”.

- (64) Parole “dell’art. 23-bis della Legge 06/12/1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 4” così modificate con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 214 del 14/09/2001.
- (65) Parole “o dalla Commissione provinciale” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera oo), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (66) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera e), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera pp), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003), recitava: “[1] (L) Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30/09/1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall’art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del 40% e con l’incremento dell’importo nella misura del 10%.”.
- (67) Parole “sui procedimenti in corso” così sostituite, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera qq), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (68) Comma così sostituito, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera qq), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (69) Articolo così inserito, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (70) Parole “fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, comma 1” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera qq), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (71) Parole “e dall’art. 57-bis” così aggiunte, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (72) Parole “limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione” così aggiunte, con effetto dal 06/02/2003, dall’art. 1, lettera rr), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (73) Parole “limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione” così aggiunte dall’art. 5, comma 1, della Legge 01/08/2002, n° 166 (G.U. n° 181 del 03/08/2002 - suppl. ord. n° 158).
- (74) Numero così aggiunto, con effetto dal 16/02/2005, dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27/12/2004, n° 330 (G.U. n° 25 del 01/02/2005).
- (75) Termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, lettera ss), del D.Lgs. 27/12/2002, n° 302 (G.U. n° 17 del 22/01/2003).
- (76) Il comma ha cessato, dal 31/03/2005, di avere diretta applicazione nella regione Lombardia, come da art. 103, comma 1, lettera b), della L.R. 11/03/2005, n° 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n° 11 del 16/03/2005).
- (77) L’art. 1, comma 444, della Legge 23/12/2005, n° 266 (G.U. n° 302 del 29/12/2005), dispone, con effetto dal 01/01/2006, che: “L’art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 08/06/2001, n° 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.”.
- (78) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera a), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 24/10/2007, n° 348, recitava: “[1] (L) L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. 22/12/1986, n. 917, e moltiplicato per dieci.”. Si segnala che, con effetto dal 01/01/2008, l’art. 2, comma 90, della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007), dispone quanto segue: “Le disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, ... si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”.
- (79) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera a), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 24/10/2007, n° 348, recitava: “[2] (L) La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l’accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.”. Si segnala che, con effetto dal 01/01/2008, l’art. 2, comma 90, della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007), dispone quanto segue: “Le disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, ... si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”.
- (80) Parole “con l’aumento del 10% di cui al comma 2 dell’art. 37” così sostituite, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera b), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente recitava: “senza la riduzione del 40%”. Si segnala che, con effetto dal 01/01/2008, l’art. 2, comma 90, della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007), dispone quanto segue: “Le disposizioni ... di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), ... si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”.
- (81) Periodo così sostituito, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera c), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente recitava: “L’autorità espropriante dispone il deposito, entro 30 giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del 40% se l’area è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all’art. 45 se l’area non è edificabile.”.
- (82) Periodo così sostituito, con effetto dal 01/01/2008, dall’art. 2, comma 89, lettera d), della Legge 24/12/2007, n° 244 (G.U. n° 300 del 28/12/2007). Il testo previgente recitava: “Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena

e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 giorni, senza applicare la riduzione del 40% di cui all'art. 37, comma 1.”.